

Regolamento vigente	Articoli modificati
<p>Art. 10 Criterio di determinazione degli svuotamenti minimi annui</p> <p>1. Gli svuotamenti minimi per le diverse categorie di utenza sono determinati sulla base di elaborazioni dei dati rilevati nello svolgimento del servizio secondo quanto previsto dall'art. 16.</p>	<p>Art. 10 Criterio di determinazione degli svuotamenti minimi annui</p> <p>1. Gli svuotamenti minimi per le diverse categorie di utenza sono determinati sulla base di elaborazioni dei dati rilevati nello svolgimento del servizio secondo quanto previsto dall'art. 16 18.</p>
<p>Art. 16 Profili tariffari</p> <p>2. Per ciascuno dei due profili tariffari Produzione minima e Massima differenziata in ogni periodo di bollettazione la tariffa è determinata in base al comportamento dell'utenza secondo le seguenti modalità: (...) tabella profili tariffari (...) dove: TF è la parte fissa della tariffa; TV è la parte variabile della tariffa coperta con gli svuotamenti minimi; To è la parte variabile della tariffa dovuta per gli svuotamenti che eccedono i minimi; (...)</p> <p>3. Le riduzioni Rid non sono riconosciute agli utenti verso i quali è stata avviata la procedura di recupero crediti.</p> <p>4. L'importo totale destinato alle riduzioni (RID) a partire dalle relative componenti del PEF è definito nel modo seguente:</p> $RID = b(ARa) + b(1 + \omega)ARsc, a.$ <p>Dove, secondo quanto riportato nell'allegato A alla delibera 363/2021/r/rif del 3 agosto 2021 di ARERA: b è il fattore di sharing dei proventi, ARa la somma dei proventi della vendita dei materiali ed energia derivanti da rifiuti, w coefficiente determinato dall'ente territorialmente competente, ARsc, a somma dei ricavi dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata.</p> <p>6. I valori dei coefficienti α_i, α_s, β_i e β_s per ciascuna categoria domestica sono specificati nell'Allegato 4.</p> <p>8. I valori dei coefficienti α_i, α_s, β_i e β_s per le diverse categorie di utenza non domestica sono definiti Tab. 1, Allegato 4.</p>	<p>Art. 16 Profili tariffari</p> <p>2. Per ciascuno dei due profili tariffari Produzione minima e Massima differenziata in ogni periodo di bollettazione la tariffa è determinata in base al comportamento dell'utenza secondo le seguenti modalità: (...) tabella profili tariffari (...) dove: TF è la parte fissa della tariffa; TV è la parte variabile della tariffa coperta con gli svuotamenti minimi del periodo di bollettazione; To è la parte variabile della tariffa dovuta per gli svuotamenti che eccedono i minimi del periodo di bollettazione; (...)</p> <p>3. Le riduzioni Rid non sono riconosciute agli utenti verso i quali:</p> <p>a) è stata avviata la procedura di recupero crediti; b) gli ispettori ambientali hanno emesso un verbale di violazione delle norme di regolamento del servizio.</p> <p>4. L'importo totale destinato alle riduzioni (RID) a partire dalle relative componenti del PEF è definito nel modo seguente:</p> $RID = b(ARa) + b(1 + \omega)ARsc, a.$ <p>Dove, secondo quanto riportato nell'allegato A alla delibera 363/2021/RR/rif del 3 agosto 2021 di ARERA: b è il fattore di sharing dei proventi, ARaARa la somma dei proventi della vendita dei materiali ed energia derivanti da rifiuti, ww coefficiente determinato dall'ente territorialmente competente, ARsc, a somma dei ricavi dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata.</p> <p>6. I valori dei coefficienti α_i, α_s, β_i e β_s per ciascuna categoria domestica sono specificati nella Tab 1 dell'Allegato 4.</p> <p>8. I valori dei coefficienti α_i, α_s, β_i e β_s attribuiti tenendo conto della diversa capacità di produzione di raccolta differenziata per le diverse categorie di utenza non domestica, sono definiti nella Tab. 1 dell'Allegato 4</p>

Art. 18 Svuotamenti minimi di utenze domestiche e non domestiche

1. Il quantitativo minimo di rifiuto urbano residuo indifferenziato (*Rui*) attribuito alle utenze domestiche, in relazione al numero di componenti della relativa utenza è il seguente:

Componenti	Svuotamenti minimi (litri/anno)
1	80
2	160
3	240
4	320
5	400
>5	480

Art. 18 Svuotamenti minimi di utenze domestiche e non domestiche

1. Il quantitativo minimo di rifiuto urbano residuo indifferenziato (*Rui*) attribuito alle utenze domestiche, in relazione al numero di componenti della relativa utenza è il seguente:

Componenti	Svuotamenti minimi (litri/anno)
1	80
2	160
3	240
4	300
5	360
>5	400

4. Nel caso di utenze non domestiche servite con contenitori scarrabili la tariffa sarà determinata utilizzando un volume minimo di rifiuti indifferenziati stimato sulla base delle frequenze di ritiro concordate.

Art. 26 Utenze domestiche

4. Sono esclusi dal numero dei componenti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, i residenti in una determinata unità abitativa, a condizione che tale casistica sia adeguatamente documentata:

- a) gli anziani collocati in casa di riposo;
- b) i soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi in un anno;
- c) (...)

Art. 26 Utenze domestiche

4. ~~Sono esclusi~~ Dal numero dei componenti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, ~~i residenti in una determinata unità abitativa~~ sono esclusi, a condizione che tale casistica sia adeguatamente documentata:

- ~~a) gli anziani collocati in casa di riposo;~~
- a) i soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi in un anno;
- b) gli anziani collocati in casa di riposo;
- c) (...)

Art. 29 Riduzioni tariffarie

7. Ai fini del calcolo della riduzione per comportamenti virtuosi dell'utente, come identificati al punto precedente, si considerano altresì:

- a) In caso di autocompostaggio per le utenze domestiche:
 - i. è considerata, ai fini della riduzione Rid, in aggiunta alla quantità di raccolta differenziata prodotta dall'utente, una quantità stimata di 70 kg annui procapite per componente, fino a un massimo di sei (6) per utenza;
 - ii. è applicata una riduzione pari a euro 5,00 (cinque/00) all'anno per ogni componente fino a un massimo di sei (6);

8. Nei casi in cui l'utenza domestica si trovi in una situazione di disagio sanitario, da cui derivi un'anomala

Art. 29 Riduzioni tariffarie

7. Ai fini del calcolo della riduzione per comportamenti virtuosi dell'utente, come identificati al punto precedente, si considerano altresì:

- a) In caso di autocompostaggio per le utenze domestiche:
 - i. ai fini della riduzione Rid, alla quantità di raccolta differenziata prodotta dall'utente, è aggiunta una quantità stimata di 70 kg annui procapite per componente fino a un massimo di sei (6) ovvero a 420 kg per utenza;
 - ii. è applicata una riduzione pari a euro 5,00 (cinque/00) all'anno per ogni componente fino a un massimo di sei (6) ovvero a 30 euro per utenza;

8. Nei casi in cui l'utenza domestica si trovi in una situazione di disagio sanitario, da cui derivi un'anomala

<p>produzione di rifiuto, raccolta separatamente dal gestore, questa non viene conteggiata ai fini della quantificazione del RUI. Analogamente, nelle utenze con bambini di età inferiore a 36 mesi, risultante dall'anagrafe, non viene conteggiata la quantità di pannolini usa e getta raccolta separatamente. In entrambi i casi è necessario che l'utente presenti al Gestore la richiesta. Nel caso di disagio sanitario la richiesta deve essere anche corredata dell'idonea documentazione a comprova. Le utenze non domestiche che svolgono servizi alla persona o sanitari che ospitano persone in condizioni di disagio sanitario (RSA, ospedali, ecc.), possono fare richiesta al gestore affinché ai fini del calcolo della tariffa non venga conteggiata la quota di rifiuti indifferenziati relativa ai rifiuti di prodotti assorbenti per la persona (PAP) purché raccolta separatamente. La richiesta deve essere motivata dalla sussistenza della situazione di disagio per i propri ospiti e deve essere corredata dell'idonea documentazione a comprova.</p>	<p>produzione di rifiuto, raccolta separatamente dal gestore, questa non viene conteggiata ai fini della quantificazione del RUI. Analogamente, nelle utenze con bambini di età inferiore a 36 mesi, risultante dall'anagrafe, non viene conteggiata la quantità di pannolini usa e getta raccolta separatamente. In entrambi i casi è necessario che l'utente presenti al Gestore la richiesta. Nel caso di disagio sanitario la richiesta deve essere anche corredata dell'idonea documentazione a comprova. Le utenze non domestiche che svolgono servizi alla persona o sanitari che ospitano persone in condizioni di disagio sanitario (RSA, ospedali, case di cura eee- e gli asili nido), possono fare richiesta al gestore affinché ai fini del calcolo della tariffa non venga conteggiata la quota di rifiuti indifferenziati relativa ai rifiuti di prodotti assorbenti per la persona (PAP) purché raccolta separatamente. La richiesta deve essere motivata dalla sussistenza della situazione di disagio per i propri ospiti e deve essere corredata dell'idonea documentazione a comprova.</p>
<p>Art. 32 Consegna delle attrezzature per la raccolta</p> <p>4. Nel caso di ritiro da parte dell'utente che superi i 30 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di attivazione del servizio, l'utente sarà soggetto, oltre alle conseguenze tariffarie di cui all'art. 8, comma 4, alle sanzioni di cui all'art. 40, del Regolamento.</p>	<p>Art. 32 Consegna delle attrezzature per la raccolta</p> <p>4. Nel in caso di ritiro da parte dell'utente che superi i 30 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di attivazione del servizio, l'utente sarà soggetto, oltre alle conseguenze tariffarie di cui all'art. 8, comma 4, alle sanzioni di cui all'art. 40, del Regolamento.</p> <p>In caso di mancato ritiro da parte di utenze non domestiche la tariffa sarà comunque calcolata sulla base di volumetrie assegnate secondo quanto indicato nella Tab. 1 dell'Allegato 5.</p>
<p>Art. 36 Deposito cauzionale</p> <p>2. La cauzione è stabilita nell'importo corrispondente al 50% del fatturato del primo anno di servizio a tariffa corrispettiva ed è addebitata nei documenti di riscossione, con possibilità di acconto nel primo anno e rateizzazione nel biennio successivo. Periodicamente, inoltre, il gestore potrà aggiornare il valore della cauzione a seguito di significative variazioni annue del fatturato.</p> <p>4. Il deposito cauzionale è produttivo degli interessi legali a favore dell'utente, che andranno annualmente a cumularsi sulla cauzione stessa fino al termine del rapporto.</p> <p>6. La cauzione non è dovuta se l'utente attiva come modalità di pagamento l'addebito continuativo su c/c.</p>	<p>Art. 36 Deposito cauzionale</p> <p>2. La cauzione è stabilita nell'importo corrispondente al 50% del fatturato del primo anno di servizio a tariffa corrispettiva ed è addebitata nei documenti di riscossione, con possibilità di acconto nel primo anno e rateizzazione nel biennio successivo. Periodicamente, inoltre, il gestore potrà aggiornare il valore della cauzione a seguito di significative variazioni annue del fatturato.</p> <p>2. La cauzione è stabilita pari a 40 euro per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche fino a un massimo del 25% dell'importo annuale della tariffa base.</p> <p>4. Il deposito cauzionale è produttivo degli interessi legali a favore dell'utente, che andranno annualmente a cumularsi sulla cauzione stessa fino al termine del rapporto.</p> <p>4. Il deposito cauzionale produce interessi legali a favore dell'utente a decorrere dalla data del relativo pagamento, accrescendone l'importo.</p> <p>6. La cauzione non è dovuta se l'utente attiva come modalità di pagamento l'addebito continuativo su c/c; nel caso in cui sia stata già versata la cauzione sarà restituita nelle emissioni successive.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 39 Controllo</p> <p>4. In caso di accertata omessa o infedele comunicazione di dati o di elementi che determinano un maggior importo della tariffa, oppure in mancanza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il Gestore provvede ad emettere, nella prima emissione utile, il relativo documento di riscossione sulla base degli elementi acquisiti, di cui dà specifica comunicazione nello stesso documento di riscossione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 39 Controllo</p> <p>4. In caso di accertata omessa o infedele comunicazione di dati o di elementi che determinano un maggior importo della tariffa, oppure in mancanza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il Gestore provvede ad emettere, nella prima emissione utile, il relativo documento di riscossione sulla base degli elementi acquisiti, di cui dà specifica comunicazione nello stesso documento di riscossione. Per le utenze non domestiche la tariffa sarà calcolata secondo le modalità di cui all' Allegato 5.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 44 Elenco degli allegati</p> <p>1. Costituiscono parte integrante del Regolamento i seguenti allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Allegato 1 – Categorie di classificazione delle utenze domestiche e non domestiche; b) Allegato 2 – Esenzioni forfettarie per le utenze non domestiche; c) Allegato 3 – Elenco e importo delle sanzioni; d) Allegato 4 – Tabelle coefficienti; e) Allegato 5 – Riferimenti al sito del Gestore. 	<p style="text-align: center;">Art. 44 Elenco degli allegati</p> <p>1. Costituiscono parte integrante del Regolamento i seguenti allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Allegato 1 – Categorie di classificazione delle utenze domestiche e non domestiche; b) Allegato 2 – Esenzioni forfettarie per le utenze non domestiche; c) Allegato 3 – Elenco e importo delle sanzioni; d) Allegato 4 – Tabella dei coefficienti; e) Allegato 5 – Volume del contenitore virtuale RUI per le diverse categorie dell'utenza non domestica e volume annuo degli svuotamenti minimi f) Allegato 6 – Riferimenti al sito del Gestore.

Titolo IX. Allegati

Allegato 3 – Penali **VIGENTE**

Violazione	Regolamento	Penali (*)
Omessa presentazione nei termini della richiesta di attivazione	art. 31	30%
Infedele o incompleta richiesta di attivazione	art. 31	15%
Omesso Pagamento dei documenti di riscossione	art. 35	20%
Ritardato pagamento dei documenti di riscossione	art. 35	15%
Mancata comunicazione di cessazione occupazione o detenzione di locali e aree entro i termini, anche in caso di utenze giornaliere	art. 33	€ 300
Mancata comunicazione di variazione occupazione o detenzione di locali ed aree, entro i termini, anche in caso di utenze giornaliere	art. 33	€ 300
Mancato ritiro dell'attrezzatura per la raccolta entro i termini fissati, la sanzione si applica ad ogni periodo di 30 giorni compiuti di ritardo	art.32	€ 300
Mancata comunicazione di non idonea utilizzabilità del contenitore che comporti errato conferimento	art.32	€ 300
Mancata comunicazione da parte dell'amministratore di condominio dell'elenco nominativo di tutti i condomini e relative variazioni	art.22 comma 14	€ 300
Mancata risposta ai questionari del Gestore, richiesta accessi ai locali	art.39	€ 300
Mancata comunicazione, nei termini prescritti, del venir meno delle condizioni che danno titolo alle agevolazioni/riduzioni	artt. 29 e 30	€ 300
Ogni altra violazione al presente Regolamento		€ 300

*Le penali indicate in termini di percentuale sono da intendersi riferite all'importo non pagato

In caso di pagamento del dovuto, entro il termine, specificato nel primo atto di contestazione, le penali per omessa presentazione nei termini della richiesta di attivazione, infedele o incompleta richiesta di attivazione, omesso o ritardato pagamento dei documenti di riscossione, sono ridotte del 50% dell'importo, fermo restando un importo minimo della penale di 50 euro.

In tutti i casi di cui al presente allegato, con l'atto di contestazione è richiesto anche il rimborso delle spese dell'atto, determinate in maniera forfettaria in euro 12,00 (*dodici/00*) oltre IVA se dovuta.

Titolo IX. Allegati

Allegato 3 – ~~Penali~~ – Elenco e importo delle penali (artt. 22, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39) AGGIORNATO

Violazione	Regolamento	Penali (*)
Omessa presentazione nei termini della richiesta di attivazione	art. 31	30%
Infedele o incompleta richiesta di attivazione	art. 31	15%
Omesso Pagamento dei documenti di riscossione	art. 35	20%
Ritardato pagamento dei documenti di riscossione	art. 35	15%
Mancata comunicazione di cessazione occupazione o detenzione di locali e aree entro i termini, anche in caso di utenze giornaliere	art. 33	€ 300
Mancata comunicazione di variazione occupazione o detenzione di locali ed aree, entro i termini, anche in caso di utenze giornaliere	art. 33	€ 300
Mancato ritiro dell'attrezzatura per la raccolta del rifiuto indifferenziato (Rui) entro i termini fissati, la sanzione si applica ad ogni periodo di 30 giorni compiuti di ritardo	art.32	€ 300
Mancata comunicazione di non idonea utilizzabilità del contenitore che comporti errato conferimento	art.32	€ 300
Mancata comunicazione da parte dell'amministratore di condominio dell'elenco nominativo di tutti i condomini e relative variazioni	art.22 comma 14	€ 300
Mancata risposta ai questionari del Gestore, richiesta accessi ai locali	art.39	€ 300
Mancata comunicazione, nei termini prescritti, del venir meno delle condizioni che danno titolo alle agevolazioni/riduzioni	artt. 29 e 30	€ 300
Ogni altra violazione al presente Regolamento		€ 300

*Le penali indicate in termini di percentuale sono da intendersi riferite all'importo non pagato

In caso di pagamento del dovuto, entro il termine, specificato nel primo atto di contestazione, le penali per omessa presentazione nei termini della richiesta di attivazione, infedele o incompleta richiesta di attivazione, omesso o ritardato pagamento dei documenti di riscossione, sono ridotte del 50% dell'importo, fermo restando un importo minimo della penale di 50 euro.

In tutti i casi di cui al presente allegato, con l'atto di contestazione è richiesto anche il rimborso delle spese dell'atto, determinate in maniera forfettaria in euro 12,00 (*dodici/00*) oltre IVA se dovuta.

Allegato 4 – Tabelle coefficienti **VIGENTE**

Coefficients α_i , α_s , β_i e β_s per il calcolo dei parametri tariffari dei profili massima differenziata e minimo rifiuto indifferenziato	
<i>Coefficiente</i>	<i>valore</i>
α_i	0,4
α_s	0,8
β_i	0,4
β_s	0,7

Coefficiente di conversione dei volumi in peso per frazione	
<i>Materiale</i>	<i>Peso specifico (kg/l)</i>
Rifiuto urbano residuo (Rui)	0,180
Rifiuto Umido/organico	0,290
Carta e Cartone	0,050
Rifiuto Multimateriale	0,016

Allegato 4 – Tabella dei coefficienti **AGGIORNATO**

Tabella 1 - Coefficienti α_i , α_s , β_i e β_s per il calcolo dei parametri tariffari dei profili massima differenziata e minimo rifiuto indifferenziato per le diverse categorie di utenza

<i>Coefficiente</i>	Utenze domestiche	Utenze non domestiche, categorie: 5, 7, 9, 10, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34	Utenze non domestiche, categorie: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 30, 32
	<i>valore</i>	<i>valore</i>	<i>valore</i>
α_i	0,35	0,35	0,40
α_s	0,75	0,75	0,80
β_i	0,50	0,50	0,30
β_s	0,80	0,80	0,60

Tabella 2 – Coefficienti di conversione dei volumi in peso per frazione

Materiale	Peso specifico (kg/l)
Rifiuto urbano residuo (Rui)	0,180
Rifiuto Umido/organico	0,290
Carta e Cartone	0,050
Rifiuto Multimateriale	0,016

Allegato 5 – Volume del contenitore virtuale RUI per le diverse categorie dell’utenza non domestica e volume annuo degli svuotamenti minimi

	superficie utenza	Volume del contenitore virtuale assegnato						Volume totale minimo annuo					
		75	150	300	600	1.200	>1200	75	150	300	600	1.200	>1200
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	20	40	100	220	440	780	480	960	2.400	5.280	10.560	18.720
2	Cinematografi e teatri	20	40	80	160	320	560	480	960	1.920	3.840	7.680	13.440
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	20	40	80	180	360	640	480	960	1.920	4.320	8.640	15.360
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	20	40	100	220	460	840	480	960	2.400	5.280	11.040	20.160
5	Stabilimenti balneari	20	60	120	240	480	860	480	1.440	2.880	5.760	11.520	20.640
6	Esposizioni, autosaloni	20	40	100	200	400	720	480	960	2.400	4.800	9.600	17.280
7	Alberghi con ristorante	40	140	280	560	1.140	2.060	960	3.360	6.720	13.440	27.360	49.440
8	Alberghi senza ristorante	20	100	200	420	860	1.520	480	2.400	4.800	10.080	20.640	36.480
9	Case di cura e riposo	40	120	260	540	1.080	1.920	960	2.880	6.240	12.960	25.920	46.080
10	Ospedale	40	160	320	640	1.280	2.280	960	3.840	7.680	15.360	30.720	54.720
11	Uffici, agenzie	40	120	260	520	1.060	1.900	960	2.880	6.240	12.480	25.440	45.600
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	20	60	140	300	620	1.120	480	1.440	3.360	7.200	14.880	26.880
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	20	100	200	420	860	1.540	480	2.400	4.800	10.080	20.640	36.960
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	40	120	260	520	1.040	1.840	960	2.880	6.240	12.480	24.960	44.160
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	20	60	140	300	600	1.060	480	1.440	3.360	7.200	14.400	25.440
16	Banchi di mercato beni durevoli	40	140	280	560	1.140	2.040	960	3.360	6.720	13.440	27.360	48.960
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	20	80	180	380	780	1.380	480	1.920	4.320	9.120	18.720	33.120
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	20	80	160	340	700	1.260	480	1.920	3.840	8.160	16.800	30.240
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	40	100	220	440	900	1.620	960	2.400	5.280	10.560	21.600	38.880
20	Attività industriali con capannoni di produzione	20	80	160	340	680	1.220	480	1.920	3.840	8.160	16.320	29.280
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	20	80	160	320	660	1.180	480	1.920	3.840	7.680	15.840	28.320
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	140	400	820	1.660	3.320	5.900	3.360	9.600	19.680	39.840	79.680	141.600
23	Mense, birrerie, amburgherie	140	380	780	1.580	3.180	5.640	3.360	9.120	18.720	37.920	76.320	135.360
24	Bar, caffè, pasticceria	120	340	700	1.420	2.860	5.100	2.880	8.160	16.800	34.080	68.640	122.400
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	60	200	420	840	1.700	3.040	1.440	4.800	10.080	20.160	40.800	72.960
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	60	200	420	840	1.700	3.040	1.440	4.800	10.080	20.160	40.800	72.960
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	160	460	920	1.840	3.700	6.580	3.840	11.040	22.080	44.160	88.800	157.920
28	Ipermercati di generi misti	60	160	340	700	1.400	2.520	1.440	3.840	8.160	16.800	33.600	60.480
29	Banchi di mercato genere alimentari	200	600	1.220	2.460	4.920	8.740	4.800	14.400	29.280	59.040	118.080	209.760
30	Discoteche, night-club	60	160	340	700	1.400	2.480	1.440	3.840	8.160	16.800	33.600	59.520
31	Agriturismo, affittacamere, residence	20	80	160	340	680	1.220	480	1.920	3.840	8.160	16.320	29.280
32	Autodromo	20	20	40	80	180	320	480	480	960	1920	4320	7680
33	Agriturismi senza ristorante	20	20	60	140	300	540	480	480	1440	3360	7200	12960
34	Bed & Breakfast, affittacamere, residence senza ristorante	20	20	60	140	300	540	480	480	1440	3360	7200	12960

Allegato 5 – Elenco riferimenti al sito del Gestore **VIGENTE**

Il presente regolamento fa espresso rinvio al sito internet del gestore nei seguenti punti:

Art. 34 co 6 - Utilizzo dei canali di comunicazione messi a disposizione dal Gestore secondo le specifiche procedurali sul sito.

Art. 42 - Per l'applicazione del regolamento si rimanda anche alla Carta della qualità e al sito e agli sportelli del Gestore dove gli utenti accedono ai modelli da utilizzare per le comunicazioni e alle istruzioni di dettaglio ad integrazione della comprensione del funzionamento del servizio.

Sul sito Internet del Gestore sono inoltre disponibili tutte le informazioni utili ai fini dell'applicazione del presente regolamento, oltre che più in generale sulla Società e i servizi offerti.

Il sito Internet del Gestore è consultabile all'indirizzo: <https://www.aliaserviziambientali.it>.

Gli argomenti di interesse possono essere individuati seguendo le indicazioni presenti nel sito.

Le medesime informazioni di cui sopra, possono essere reperite anche attraverso gli uffici informativi del Gestore presenti sul territorio.

Allegato ~~5~~ **6 – Elenco riferimenti al sito del Gestore **AGGIORNATO****

Il presente regolamento fa espresso rinvio al sito internet del gestore nei seguenti punti:

- Art. 34 ~~co~~ **comma 6** - ~~per l'u~~ Utilizzo dei canali di comunicazione messi a disposizione dal Gestore secondo le specifiche procedurali sul sito.
- Art. 42 **comma 3** - ~~p~~ Per l'applicazione del regolamento si rimanda anche alla Carta della qualità e al sito e agli sportelli del Gestore dove gli utenti accedono ai modelli da utilizzare per le comunicazioni e alle istruzioni di dettaglio ad integrazione della comprensione del funzionamento del servizio.

Sul sito Internet del Gestore sono inoltre disponibili tutte le informazioni utili ai fini dell'applicazione del presente regolamento, oltre che più in generale sulla Società e i servizi offerti.

Il sito Internet del Gestore è consultabile all'indirizzo: <https://www.aliaserviziambientali.it>.

Gli argomenti di interesse possono essere individuati seguendo le indicazioni presenti nel sito.

Le medesime informazioni di cui sopra, possono essere reperite anche attraverso gli uffici informativi del Gestore presenti sul territorio.